

**DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018**  
**326/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ETECH ITALIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0355491**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1023<sup>a</sup> riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Etech Italia S.r.l. (di seguito: reclamante o Etech) ha presentato, all’Autorità, un reclamo in data 20 ottobre 2017 (prot. Autorità 34581 del 23 ottobre 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) presunti ritardi e inadempienze nell’ambito di una procedura per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, relativa alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0355491;
2. con nota del 26 ottobre 2017 (prot. 35154), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 10 novembre 2017 (prot. Autorità 37049 del 13 novembre 2017), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 15 novembre 2017 (prot. Autorità 37516 del 16 novembre 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 20 novembre 2017 (prot. Autorità 38294 del 23 novembre 2017), il gestore ha controreplicato al reclamante;
6. con nota del 12 marzo 2018 (prot. 8834), l’Autorità ha richiesto, al gestore, alcune informazioni e, su richiesta del reclamante, ha convocato le parti in audizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina; l’audizione si è tenuta il 22 marzo 2018;
7. con nota del 16 marzo 2018 (prot. Autorità 9613 del 19 marzo 2018), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
8. con nota del 23 marzo 2018 (prot. Autorità 10388 del 23 marzo 2018), il gestore ha trasmesso ulteriori documenti;
9. con nota del 23 marzo 2018 (prot. Autorità 10494 del 26 marzo 2018), il reclamante ha presentato un’ulteriore memoria difensiva;
10. con nota del 29 marzo 2018 (prot. Autorità 11347 del 3 aprile 2018), il gestore ha trasmesso alcune precisazioni in merito alla suddetta memoria difensiva del reclamante;
11. con nota del 10 aprile 2018 (prot. Autorità 12539 del 12 aprile 2018), Etech ha inviato una memoria conclusiva;
12. con nota dell’11 aprile 2018 (prot. Autorità 12534 del 12 aprile 2018), il reclamante ha integrato e modificato la memoria del 10 aprile 2018;

13. in data 1 maggio 2018 la Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

14. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
- a) l’articolo 9, comma 6, che, con riferimento alle connessioni in bassa tensione, impone al gestore di rete di presentare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’accettazione del preventivo per la connessione, le eventuali richieste di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Ai sensi del medesimo comma, inoltre, il responsabile della pratica di connessione è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’*iter* autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione, positiva o negativa, di tale *iter*;
  - b) l’articolo 10, comma 1, lettera b) che, per i “lavori complessi” (articolo 1, comma 1, lettera t), del medesimo TICA) fissa in 90 giorni lavorativi il tempo massimo di realizzazione della connessione;
  - c) l’articolo 10, comma 4, il quale stabilisce che, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l’ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 6. Eventuali ritardi nell’attuazione di quanto disposto all’articolo 9, comma 6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione;
  - d) l’articolo 14, comma 2, che stabilisce che, qualora la connessione non avvenga entro i tempi previsti dall’articolo 10 comma 1, il gestore di rete è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione, determinato ai sensi dell’articolo 12 o 13, per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione, fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi;
  - e) l’articolo 14, comma 3, che dispone che qualora non vengano rispettati i termini riportati nella parte III del TICA, diversi da quelli di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, il gestore di rete è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - f) l’articolo 40, comma 5, che prevede un incremento degli indennizzi automatici, qualora il gestore di rete non corrisponda tali indennizzi alla parte interessata entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo.

#### QUADRO FATTUALE:

15. In data 22 novembre 2011, a seguito di una richiesta di connessione ricevuta in data 27 ottobre 2011, il gestore inviava a ReEnergy Projects 1 S.r.l. (oggi Etech Italia S.r.l.) un preventivo di connessione per un impianto fotovoltaico da 99 kW di potenza, sito nel comune di Modugno (BA), in via dei Gigli n. 3, identificato dal codice di rintracciabilità T0355491;
16. in data 29 dicembre 2011, il reclamante trasmetteva al gestore l'accettazione del suddetto preventivo, scegliendo di delegare a quest'ultimo l'ottenimento delle autorizzazioni dell'impianto di rete necessarie all'inizio dei lavori;
17. in data 2 febbraio 2012, il gestore inviava al reclamante una richiesta di sottoscrizione della "promessa unilaterale di vendita" del locale e del terreno da adibire a cabina elettrica, presso il sito di installazione dell'impianto fotovoltaico;
18. in data 9 febbraio 2012, il gestore inviava nuovamente al reclamante la comunicazione con la quale richiedeva la "promessa unilaterale di vendita"; contestualmente, il gestore inseriva sul Portale Produttori il 9 febbraio 2012, quale data di avvio dell'*iter* autorizzativo di propria competenza;
19. in data 4 giugno 2012, il reclamante comunicava al gestore di aver completato, in data 31 maggio 2012, i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione;
20. in data 15 giugno 2012, il reclamante trasmetteva al gestore il regolamento di esercizio debitamente compilato e sottoscritto;
21. in data 8 ottobre 2012, il reclamante emetteva la dichiarazione di completamento dell'impianto di produzione;
22. in data 12 ottobre 2012, il reclamante consegnava al gestore la "promessa unilaterale di vendita" del locale e del terreno da adibire a cabina elettrica, debitamente compilata e sottoscritta;
23. in data 21 gennaio 2013, il gestore trasmetteva al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune di Modugno e al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Bari le richieste di nulla osta, necessarie per la presentazione della Denuncia Inizio Lavori (DIL) presso la Provincia di Bari;
24. in data 11 giugno 2013, il reclamante chiedeva al gestore informazioni in merito ai lavori di realizzazione delle opere per la connessione, invitandolo a comunicargli tempestivamente l'eventuale presenza di cause ostative alla realizzazione della connessione;
25. in data 4 luglio 2013, il gestore, riscontrando la suddetta richiesta del reclamante, affermava di "*aver avviato iter autorizzativo di Denuncia Inizio Lavori n. 429800 presso la Provincia di Bari secondo i dettami della legge regionale Puglia n. 25/08*". Nella nota veniva allegato, inoltre, un prospetto informativo dal quale si evinceva che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva rilasciato il proprio nulla osta in data 19 febbraio 2013, mentre nessuna comunicazione era pervenuta fino a quel momento dagli altri due enti interessati;

26. sempre il 4 luglio 2013, il gestore inviava al Comune di Modugno e al Consorzio ASI di Bari un primo sollecito per il rilascio dei nulla osta richiesti, a cui ne sarebbe seguito un secondo in data 11 febbraio 2014;
27. in data 26 febbraio 2014, il gestore trasmetteva un terzo sollecito al Consorzio ASI di Bari;
28. in data 10 aprile 2014, il Consorzio ASI di Bari inviava al gestore il nulla osta richiesto;
29. in data 28 aprile 2014 e 16 luglio 2014, il gestore inviava al Comune di Modugno rispettivamente un terzo e un quarto sollecito per il rilascio del nulla osta richiesto;
30. in data 24 settembre 2014, il gestore presentava alla Provincia di Bari la DIL *ex* articolo 7 della citata L.R. 25/08 relativa alla realizzazione dell'impianto di rete, evidenziando l'assenza del nulla osta da parte del Comune di Modugno;
31. in data 4 dicembre 2014, il gestore comunicava al reclamante la conclusione, con esito positivo, dell'*iter* autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione;
32. in data 7 aprile 2015, il gestore comunicava al reclamante l'avvenuto completamento della realizzazione della connessione;
33. in data 12 ottobre 2015, il reclamante presentava richiesta di accesso agli atti al gestore e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo dell'impianto di rete;
34. in data 8 agosto 2017, il reclamante presentava formale reclamo nei confronti del gestore; in assenza di riscontri da parte del gestore entro i termini previsti dall'articolo 3, comma 1, della Disciplina, il reclamante presentava reclamo all'Autorità.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

35. In primo luogo, il reclamante contesta il grave ritardo impiegato dal gestore nella realizzazione della connessione, in violazione dell'art. 10, comma 1, lettera b) del TICA. In particolare, tale ritardo viene stimato dal reclamante, in via principale, in 734 giorni lavorativi (dal 9 maggio 2012 al 7 aprile 2015) sulla base delle seguenti considerazioni:
  - a) i termini per la realizzazione della connessione decorrono dalla data di accettazione del preventivo (29 dicembre 2011), a cui vengono aggiunti i 90 giorni lavorativi necessari per la formazione del silenzio assenso;
  - b) il tempo impiegato dal gestore per l'ottenimento degli atti autorizzativi deve essere compreso nel computo del tempo di realizzazione della connessione, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del TICA, avendo e-distribuzione violato le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, del medesimo TICA;
36. in via subordinata, il ritardo nella realizzazione della connessione viene quantificato in 627 giorni lavorativi (dal 5 ottobre 2012 al 7 aprile 2015) sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) il termine per la realizzazione della connessione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori sul punto di connessione (31 maggio 2012), a cui vengono aggiunti i 90 giorni lavorativi necessari per la formazione del silenzio assenso;
  - b) nel computo del tempo impiegato dal gestore per l'ottenimento degli atti autorizzativi deve essere compreso anche il tempo di realizzazione della connessione, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del TICA, avendo e-distribuzione violato le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6 del medesimo TICA;
37. in via ulteriormente subordinata, il reclamante computa il ritardo del gestore facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data (15 ottobre 2012) di ipotetico perfezionamento della denuncia di inizio lavori (DIL) e la data di completamento delle opere per la connessione (7 aprile 2015), ottenendo così un ritardo pari a 622 giorni lavorativi;
38. infine, in ultima subordinata, qualora si ritenga che il *dies a quo* dell'*iter* autorizzativo decorra dalla data di consegna, da parte di Etech, della promessa unilaterale di vendita (12 ottobre 2012), il reclamante perviene a quantificare un ritardo di 475 giorni lavorativi, dato dalla somma di 47 giorni lavorativi (dal 12 novembre 2012 al 21 gennaio 2013) per la formulazione delle istanze di nulla osta e di 428 giorni lavorativi (dal 23 luglio 2013 al 7 aprile 2015) per l'effettuazione dei lavori di realizzazione della connessione.
39. Il reclamante attribuisce il ritardo nella realizzazione della connessione ad una non corretta gestione della procedura autorizzativa dell'impianto di rete, caratterizzata da:
- a) un ritardo di 238 giorni lavorativi nell'avvio dell'*iter* autorizzativo, in violazione dell'articolo 9, comma 6, primo periodo, del TICA. Questa tempistica viene calcolata conteggiando i giorni intercorrenti tra il 10 febbraio 2012 (termine di scadenza per l'avvio dell'*iter* autorizzativo ai sensi del predetto art. 9, comma 6, del TICA) e il 21 gennaio 2013 (data in cui il gestore ha trasmesso le richieste di nulla osta alle amministrazioni competenti). Il reclamante, infatti, non ritiene corretto assumere il 9 febbraio 2012 quale data per l'avvio dell'*iter* autorizzativo come invece dichiarato da e-distribuzione sul Portale Produttori, lamentando al riguardo una violazione degli obblighi informativi di trasparenza nei propri confronti;
  - b) un ingiustificato prolungamento dei tempi per ottenere i nulla osta, avendo il gestore, per oltre un anno, inviato solleciti al Comune di Modugno al fine di ottenere un parere espresso, peraltro mai arrivato, quando, a detta del reclamante, alla fattispecie in esame si sarebbe potuto applicare l'articolo 5, paragrafo 6, della LR 25/08 secondo cui "*I pareri e i nulla-osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, il parere si intende espresso favorevolmente*". Conseguentemente il gestore avrebbe

potuto presentare la DIL presso la Provincia di Bari, una volta formatosi il silenzio-assenso.

40. Il reclamante lamenta, inoltre, il mancato invio, da parte del gestore, delle comunicazioni periodiche relative agli stati di avanzamento dell'*iter* autorizzativo, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, secondo periodo, del TICA; infatti *“per tutto il periodo compreso fra il 9.02.2012 (data di accettazione del preventivo) e il 4.12.2014 (data di comunicazione del fine iter autorizzativo), il Gestore ha tenuto all’oscuro Etech sulla stato del procedimento, fatta eccezione per la comunicazione del 4.07.2013 - provocata dalla lettera monitoria dello studio legale Puopolo di Roma del 18.06.2013 - e le varie note di sollecito agli enti, inutili sul piano giuridico e comunque formulate solo a partire dal luglio 2013 in poi”*; pertanto, il reclamante conclude che *“nel tempo di realizzazione della connessione, non vanno conteggiate le tempistiche autorizzative”* così come previsto dagli artt. 9, comma 6, e 10, comma 4, del TICA.
41. Sulla base dei fatti sopra evidenziati, il reclamante chiede, quindi, che il gestore provveda a versare:
- a) l'indennizzo automatico di cui all'art. 14, comma 2, del TICA, maggiorato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del medesimo TICA per il mancato rispetto delle tempistiche per la realizzazione della connessione previste dall'art. 10, comma 1, del TICA;
  - b) l'indennizzo automatico di cui all'art. 14, comma 3, del TICA per il mancato rispetto della tempistiche per l'avvio dell'*iter* autorizzativo e per il mancato aggiornamento sugli avanzamenti del medesimo *iter*, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del TICA;
  - c) gli indennizzi aggiuntivi previsti dall'art. 18 della deliberazione ARG/elt 181/10.
42. Infine, il reclamante contesta le affermazioni del gestore in occasione dell'audizione del 22 marzo 2018 e comprovate, a dire del gestore medesimo, da documentazione fotografica, in merito al mancato completamento, sia delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica delle connessione, sia dei lavori dell'impianto di produzione. In particolare, il reclamante afferma di avere riscontrato in data 23 dicembre 2015, contrariamente a quanto dichiarato da e-distribuzione, la nota del 6 novembre 2015 con cui il gestore segnalava a Etech il mancato completamento delle opere sul punto di connessione, richiedendo delucidazioni al riguardo, ma di non aver ricevuto alcuna risposta. E, comunque, *“a parte l'inesistente consistenza probatoria di queste due fotografie [...] è evidente che per espressa ammissione della controparte, trattasi di materiale acquisito ben 4 anni dopo le dichiarazioni di Etech, che pertanto nulla prova circa lo stato di fatto esistente nel momento in cui Etech ha rilasciato le sue dichiarazioni e cioè: in data 10.05.2012 per le opere di connessione e in data 8.10.2012 per l'impianto di produzione”*. Infatti, *“essendo venuta meno, a causa del Gestore, la sostenibilità economica dell'iniziativa, alcune installazioni di connessione, tra cui l'alloggio in vetroresina, sono state volontariamente rimosse, tempo dopo, per essere spostate su altri impianti”*.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

43. Il gestore respinge ogni contestazione del reclamante in ordine al presunto ritardo nella realizzazione della connessione;
44. in particolare, con riferimento alla gestione della procedura autorizzativa dell'impianto di rete, il gestore afferma di:
- a) aver avviato l'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete in data 9 febbraio 2012, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dall'art. 9, comma 6, del TICA; ad avviso del gestore occorre, infatti, considerare come data di riferimento per l'avvio dell'*iter* autorizzativo il giorno in cui esso ha trasmesso, a Etech, il sollecito per l'invio della citata "promessa unilaterale di vendita", "*adempimento essenziale ai fini della presentazione della denuncia lavori di cui alla legge regionale n. 25/08 che presuppone appunto l'acquisizione di tutti i consensi dei privati e delle PA interessate dalla realizzazione dell'opera*". Per il gestore, inoltre, "*il perfezionamento della promessa unilaterale di vendita era indispensabile per consentire l'individuazione del mappale su cui sarebbe stato realizzato il prefabbricato della cabina che avrebbe ospitato gli impianti elettrici*";
  - b) di aver correttamente atteso il rilascio del parere espresso degli enti interessati in merito alle richieste di nulla osta, in quanto l'articolo 5, comma 6, della L.R. Puglia 25/08 "*non prevede affatto che il rilascio di Pareri o Nulla Osta finalizzati all'ottenimento del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, sia assoggettabile al principio del silenzio assenso*"; ciò in quanto la "*Denuncia Inizio Lavori costituisce un modulo procedimentale semplificato*" e il legislatore regionale ha previsto l'applicazione del silenzio assenso "*solamente con riferimento al procedimento autorizzativo (cioè il procedimento che si conclude con un provvedimento finale da parte della PA decidente)*";
  - c) di aver ritenuto legittimamente concluso l'*iter* autorizzativo dell'impianto "*dopo il ricevimento della comunicazione del 28/11/2014 da parte della Provincia di Bari*"; pertanto l'*"aver proceduto a realizzare i lavori, nonostante il mancato riscontro del Comune di Modugno ai vari solleciti, si giustifica con il fatto che la Provincia di Bari ha valutato positivamente, con espressa presa d'atto, l'inserimento dell'opera nel contesto territoriale"*.
45. In merito agli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'*iter* autorizzativo, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del TICA, il gestore ritiene di aver assolto tale obbligo rendendo noto al reclamante, anche per il tramite dei legali di quest'ultimo, i solleciti trasmessi alle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo.
46. Il gestore, inoltre, afferma che "*l'impianto non è ancora stato attivato in quanto non sono state completate le opere strettamente necessarie alla connessione*" e, a supporto di tale affermazione, ha prodotto due fotografie, scattate in occasione dei sopralluoghi effettuati presso l'impianto di produzione del reclamante, da cui

risulterebbe che *“le opere strettamente necessarie alla connessione, benché dichiarate dalla reclamante concluse sin dal 15/06/2012, non erano totalmente realizzate così come prescritte nella Specifica Tecnica rilasciata dalla scrivente”*. In particolare, il gestore ha riscontrato, durante tali sopralluoghi, l'assenza del *“vano contatori”*, nonché *“il possibile mancato completamento dell'impianto di produzione, stante la presenza di canalizzazioni al cui interno non si evince la presenza del cavo che avrebbe dovuto collegare l'impianto di produzione con la rete elettrica di distribuzione”*;

47. sulla scorta di tale accertamento, il gestore afferma di aver segnalato in più occasioni al reclamante, (6 novembre 2015 e 21 gennaio 2016), il mancato completamento dei lavori strettamente necessari alla connessione.
48. Infine, il gestore rileva che alcun indennizzo può essere riconosciuto al reclamante ai sensi dell'art. 18 della deliberazione ARG/elt 181/10, non essendo più in vigore tale articolo a seguito della sentenza del Tar Lombardia 1749/2012.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

49. In merito alla contestazione, operata dal reclamante, relativa al ritardo nell'avvio dell'*iter* autorizzativo per l'impianto di rete, è opportuno rilevare, innanzitutto, come risulti *per tabulas* che il gestore ha avviato detto *iter* in data 21 gennaio 2013, giorno in cui sono state trasmesse le richieste di nulla osta al Ministero dello Sviluppo Economico, al Comune di Modugno e al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Bari; è lo stesso gestore a confermarlo con la nota del 4 luglio 2013 nella quale, rispondendo ad un sollecito del reclamante, afferma *“vi comunichiamo di aver avviato iter autorizzativo di Denuncia Inizio Lavori n 429800 presso la Provincia di Bari secondo i dettami della legge regionale Puglia 25/08, con comunicazione Enel-DIS-21/01/2013-0102174”*;
50. non può, pertanto, ritenersi corretto il comportamento del gestore che ha inserito sul Portale Produttori come data di avvio dell'*iter* autorizzativo il 9 febbraio 2012, giorno in cui e-distribuzione ha sollecitato al reclamante la trasmissione della promessa unilaterale di vendita *“in considerazione dell'importanza di tale atto per la presentazione della Denuncia Inizio Lavori”*. Il gestore, infatti, ritenendo che l'avvio dell'*iter* autorizzativo fosse precluso dalla mancata sottoscrizione della citata promessa unilaterale di vendita del terreno su cui realizzare la cabina elettrica, avrebbe dovuto rappresentare chiaramente, da subito, tale situazione al reclamante, comunicandogli, contrariamente a quanto fatto, di non aver potuto avviare la procedura di autorizzazione di propria competenza a causa della mancanza del suddetto documento. Proprio la infondata attestazione di avvio dell'*iter* autorizzativo, in aperta violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede in capo al gestore, ha procurato al reclamante l'erroneo convincimento che la procedura di connessione avanzasse regolarmente, contribuendo così a prolungare una situazione di stallo che, altrimenti, si sarebbe potuta sbloccare molto più rapidamente;

51. tanto più che, nel corso del procedimento istruttorio, sono state confutate le sopra riportate argomentazioni del gestore atte a vincolare l'avvio dell'*iter* autorizzativo alla promessa unilaterale di vendita; secondo il gestore, infatti, tale documento sarebbe stato necessario:
- a) *ai fini della presentazione della denuncia lavori di cui alla legge regionale n. 25/08 che presuppone l'acquisizione di tutti i consensi dei privati e delle PA interessate dalla realizzazione dell'opera;*
  - b) *per consentire l'individuazione del mappale su cui sarebbe stato realizzato il prefabbricato della cabina che avrebbe ospitato gli impianti elettrici;*
52. la prima argomentazione è smentita dalla semplice considerazione che se, come afferma lo stesso gestore, la promessa unilaterale di vendita era indispensabile solo per la presentazione della DIL, il gestore avrebbe potuto attivarsi per ottenere i consensi delle pubbliche amministrazioni interessate prima di avere tale documento, fin dal febbraio 2012, dando così avvio all'*iter* autorizzativo nei termini previsti dal TICA;
53. anche la seconda argomentazione del gestore appare priva di pregio, atteso che il modulo della promessa unilaterale di vendita riporta già il posizionamento della cabina elettrica (via dei Gigli n. 3, Modugno) e la sottoscrizione dello stesso da parte del proprietario nulla ha aggiunto in termini informativi in merito al posizionamento della cabina elettrica. Al riguardo, è vero che e-distribuzione ha precisato, con la memoria del 29 marzo 2018 (prot. Autorità 11347 del 3 aprile 2018), che *“la circostanza che nella richiesta di promessa di vendita fosse stato indicato il mappale non esclude che, per poter procedere alla presentazione della DIL era necessario avere la certezza, come stabilito dall'art. 7 comma 1 della LR n. 25/2008, della mancanza di opposizioni da parte dei privati”*, ma ugualmente valgono le considerazioni formulate all'alinea precedente, ossia, se la promessa unilaterale di vendita era indispensabile solo per la presentazione della DIL, il gestore avrebbe potuto attivarsi, per ottenere i consensi delle pubbliche amministrazioni interessate, anche prima di ricevere tale documento, fin dal febbraio 2012, dando così avvio all'*iter* autorizzativo nei termini previsti dal TICA.
54. Va evidenziato, inoltre, che il gestore non ha fornito alcuna spiegazione per aver atteso oltre tre mesi, dopo la ricezione della promessa unilaterale di vendita sottoscritta dal reclamante (12 ottobre 2012), prima di formulare le istanze di nullaosta (21 gennaio 2013).
55. Peraltro l'inerzia del gestore è continuata anche dopo l'invio di tali richieste; infatti e-distribuzione ha voluto attendere il rilascio del parere espresso da parte delle amministrazioni competenti, inviando numerosi solleciti per il rilascio dei nulla osta, ritenendo – come anche evidenziato nel corso dell'audizione – che l'istituto del silenzio assenso non si applicasse alla fattispecie in esame in quanto: *“l'articolo 5, comma 6, L.R. Puglia 25/08 trova applicazione con riferimento esclusivamente al procedimento autorizzativo regolato dall'art. 5 della medesima legge e non nell'ambito della DIL disciplinata dall'art. 7 sempre della medesima legge, che richiede la mancanza di opposizioni delle*

*pubbliche amministrazioni e dei privati interessati dalla realizzazione dell'opera".*

56. Al di là della condivisibilità o meno di siffatta interpretazione della L.R. Puglia 25/08, è stato accertato, nel corso della presente istruttoria, che le richieste di nulla osta inviate da e-distribuzione il 21 gennaio 2013 alle amministrazioni competenti, contenevano l'indicazione del *"rispetto dei tempi massimi previsti dall'art. 5 par. 6 della L.R. 25/08 [silenzio assenso]. Tanto per consentire la conclusione dell'intero procedimento autorizzativo nel rispetto dei tempi massimi previsti dall'art. 7 della stessa L.R. 25/08"*. In questo modo, il gestore ha tenuto una condotta non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede, nonché del principio c.d. di non contraddizione (*nemo venire contra factum proprium*), in quanto, da una lato, ha comunicato agli enti intestatari delle richieste che avrebbe proceduto in applicazione dell'art. 5 par. 6 della suddetta L.R. 25/08, utilizzando l'istituto del c.d. silenzio assenso, dall'altro ha comunicato alla controparte e dedotto nell'ambito del presente procedimento, di non ritenere applicabile, alla fattispecie in esame, tale istituto. E non si possono, in alcun modo, ritenere plausibili le argomentazioni fornite dal gestore, secondo cui *"la circostanza poi che nella richiesta di parere sia stato richiamato il comma 6 dell'art. 5 della LR n. 25/08 aveva la sola finalità di spingere i soggetti che ricevevano l'istanza a riscontrare in tempi brevi e non certo ad applicare poi nello specifico l'istituto del silenzio assenso"*, diversamente il comportamento di e-distribuzione sarebbe da censurare sotto il profilo della violazione dell'obbligo di diligenza "specificata" ex art. 1176, comma 2, c.c., a cui è tenuto quale operatore professionale, concessionario di un servizio pubblico essenziale.
57. Il gestore, inoltre, non ha fornito alcuna spiegazione del perché il 24 settembre 2014 abbia deciso di trasmettere la DIL relativa all'impianto di rete alla Provincia di Bari, senza aver ottenuto il parere espresso del Comune di Modugno, ritenuto fino a quel momento indispensabile;
58. inoltre si rileva che, in data 28 novembre 2014, e-distribuzione dichiarava conclusa la procedura autorizzativa, dopo avere ottenuto, in data 24 novembre 2014, dalla Provincia di Bari la nota di presa d'atto della DIL e, successivamente in data 7 aprile 2015 comunicava al reclamante il completamento delle opere di rete per la connessione, di propria competenza. Anche in questo caso, non convincono le giustificazioni fornite dal gestore, in occasione dell'audizione, per motivare il fatto di aver *"proceduto a realizzare i lavori, nonostante il mancato riscontro del Comune di Modugno"* in quanto *"soltanto dopo la comunicazione della provincia prodotta in questa sede, ha potuto dare avvio ai lavori di costruzione dell'impianto di rete senza il rischio di incorrere in responsabilità penale per costruzioni 'abusive' "*. Dalla lettura del citato documento della Provincia di Bari non emergono, però, indicazioni utili in merito all'applicazione della citata disciplina del silenzio-assenso, in particolare con riferimento al rilascio del nulla osta da parte del Comune di Modugno che neppure la Provincia è riuscita ad ottenere dall'ente, seppure glielo avesse richiesto.

59. Per quanto riguarda, infine, il mancato invio, da parte del gestore, delle menzionate comunicazioni periodiche di aggiornamento sull'avanzamento dell'*iter* autorizzativo, si conviene con quanto asserito dal gestore in merito al fatto di aver provveduto ad ottemperare a tale obbligo rendendo edotto il reclamante, anche per il tramite dei legali di quest'ultimo, delle note di sollecito inviate alle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo; tuttavia, detto aggiornamento ha avuto inizio solamente il 4 luglio 2013, quindi dopo circa un anno e mezzo dalla dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo. Pertanto, con riferimento al periodo dal 9 febbraio 2012 al 4 luglio 2013, il gestore non ha osservato l'obbligo di aggiornare il reclamante, con cadenza almeno semestrale, in merito all'avanzamento dell'*iter* autorizzativo, in violazione dell'articolo 9, comma 6, secondo periodo, del TICA.
60. Per i motivi sopra esposti, vengono accertati ad opera del gestore:
- a) il ritardo di 238 giorni lavorativi nell'avvio della procedura autorizzativa dell'impianto di rete, calcolati dal 10 febbraio 2012 (termine previsto per l'avvio dell'*iter* autorizzativo) al 21 gennaio 2013 (data effettiva di avvio del suddetto procedimento autorizzativo);
  - b) il ritardo complessivo di 621 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione nel quale vengono ricompresi, come previsto dall'art. 10, comma 4, del TICA, i 238 giorni lavorativi di ritardo di cui alla precedente lettera a); i rimanenti 383 giorni lavorativi di ritardo sono calcolati dal 25 settembre 2013 (termine previsto per la realizzazione della connessione nell'ipotesi che l'*iter* autorizzativo dell'impianto di rete si fosse concluso il 21 maggio 2013 rispettando le tempistiche prospettate dal gestore nelle richieste di nulla osta) e il 7 aprile 2015 (data effettiva di fine lavori comunicata dal gestore); pertanto, con riferimento al citato ritardo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del TICA, al reclamante spettano i relativi indennizzi automatici con le maggiorazioni previste dall'art. 40, comma 5, del TICA; al riguardo è opportuno precisare che, mentre l'indennizzo automatico *ex* articolo 14, comma 2, del TICA, deve essere calcolato facendo riferimento ad un ritardo massimo di 120 giorni lavorativi, la maggiorazione prevista dall'articolo 40, comma 5, del TICA, si applica a tutti i 621 giorni effettivi di ritardo nell'esecuzione della prestazione, come chiarito nelle FAQ relative al TICA disponibili sul sito internet dell'Autorità al link: <https://www.arera.it/it/schede/O/faq-tica2011.htm>;
  - c) la non corretta applicazione dell'articolo 9, comma 6, secondo periodo, del TICA, per il mancato invio, da parte del gestore, dell'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, sull'avanzamento dell'*iter* autorizzativo con riferimento al periodo dal 9 febbraio 2012 al 4 luglio 2013;
61. non può essere accolta, invece, la richiesta di indennizzo, formulata dal reclamante, ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 181/2010, poiché detto articolo non è più in vigore a seguito della sentenza del TAR Lombardia 1749/2012.

62. Infine, con riferimento alle dichiarazioni del gestore in merito a un presunto non completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della connessione, nella fattispecie il vano per il contatore, si osserva che la documentazione fotografica, acquisita agli atti, prodotta dal gestore, priva di riferimenti temporali certi e del relativo verbale di sopralluogo, non risulta significativa al fine di attestare tale circostanza. A tal proposito si rileva che le due fotografie - come dichiarato dal gestore nella nota del 29 marzo 2018 - sono state scattate in occasione dei sopralluoghi effettuati in data 20 ottobre 2015 e in data 21 gennaio 2016, a distanza, dunque, di un significativo lasso temporale dalla dichiarazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della connessione, trasmessa, da Etech, in data 31 maggio 2012. È evidente, quindi, che tali fotografie non possano documentare lo *status* delle opere al momento della suddetta dichiarazione del reclamante. Appare, infatti, ragionevole la spiegazione del reclamante, riportata nel dettaglio al punto 42, per cui *“essendo venuta meno, a causa del Gestore, la sostenibilità economica dell’iniziativa, alcune installazioni di connessione, tra cui l’alloggio in vetroresina, sono state volontariamente rimosse, tempo dopo, per essere spostate su altri impianti”*;
63. da ultimo, per quanto riguarda la presunta incompletezza dell’impianto di produzione del reclamante, si evidenzia la non rilevanza di tale argomentazione in relazione all’oggetto del presente reclamo, poiché tale attività non è richiesta ai fini del completamento della connessione che qui interessa, bensì ai fini della successiva attivazione ed entrata in esercizio dell’impianto medesimo.
64. Pertanto, sulla base delle motivazioni che precedono, appare meritevole di accoglimento la pretesa del reclamante nei confronti del gestore

### **DELIBERA**

1. di accogliere in parte, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Etech Italia S.r.l. (già ReEnergy Projects 1 S.r.l.) nei confronti di e-distribuzione S.p.a., con riferimento alla pratica di connessione T0355491, per la non corretta applicazione degli artt. 9, comma 6 e 10, comma 1, del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere a Etech Italia S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l’indennizzo automatico di cui all’articolo 14, comma 2, del TICA, maggiorato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40, comma 5, del TICA medesimo, per il ritardo complessivo di 621 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione relativa alla suddetta pratica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*